



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

Liquidazione giudiziale: S.E.C.A.M. SOCIETA' ELETTRICITA' CONDIZIONAMENTO, TRATTAMENTO ACQUE MANUTENZIONI S.P.A. (n. 748/2025)

Giudice delegato: dott. Alessandro Natri

Curatore: dott. CIMARELLI FRANCESCO

Oggetto: programma di liquidazione depositato dal curatore in data 27/03/2026

Il g.d.,

letto il programma di liquidazione in oggetto;

dato atto che il programma è stato predisposto nel rispetto del termine stabilito dall'art. 213, co. 1, CCII;

rilevato che non è stato ancora possibile costituire il comitato dei creditori;

ritenuto che, pertanto, lo scrivente giudice delegato non deve limitarsi a svolgere il "controllo preventivo" di cui all'art. 213, co. 7, CCII (controllo che ha ad oggetto la chiarezza, completezza ed esaustività del programma, oltre che la legittimità degli atti liquidatori in esso indicati), ma deve anche provvedere all'approvazione del programma in surroga al comitato dei creditori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 213, co. 1, e dell'art. 140, co. 4, CCII, oltre che, naturalmente, all'autorizzazione degli atti liquidatori conformi al programma approvato (nell'espletamento del c.d. "controllo successivo" previsto dallo stesso comma 7 dell'art. 213 CCII);

dato atto che il programma risulta chiaro, completo ed esaustivo, avuto riguardo alla struttura e al "contenuto minimo" prescritti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 213 CCII;

considerato che va senz'altro autorizzata la non acquisizione all'attivo – ovvero, laddove il curatore abbia già provveduto a trascrivere su tali beni la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, la rinuncia alla liquidazione – dei beni mobili registrati indicati a pag. 23 del programma (autocarro trasporto merci, targa , telaio , non rinvenuto; autocarro trasporto merci, targa , telaio , non rinvenuto; motoveicolo , non rinvenuto e comunque risultante in stato di abbandono), tenuto conto delle difficoltà di reperimento degli stessi e/o del valore di realizzo presumibilmente insussistente;

ritenuto che le modalità prospettate per l'espletamento della procedura competitiva per la vendita degli altri beni mobili e immobili non facenti parte dell'azienda affittata (previo espletamento, per questi ultimi, delle indicate attività preliminari da parte della Società , che

si autorizza il curatore ad incaricare al prezzo preventivato) appaiono – oltre che adeguate in relazione al valore dei beni – pienamente legittime e conformi ai criteri e alle regole di cui agli artt. 214 e 216 CCII e al d.m. 32/2015, anche per quel che concerne le forme di pubblicità, salve le seguenti precisazioni: a) poiché si tratta di vendite ex art. 216, co. 2, CCII, il soggetto che effettua la vendita è il curatore, sia pure avvalendosi dell'IVG quale soggetto specializzato, sicché ogni determinazione in seno alla procedura competitiva dovrà essere assunta dal curatore; b) in occasione di ciascun esperimento dovrà essere effettuata, per ciascun lotto, la pubblicità di cui all'art. 216, co. 5, CCII nel rispetto del termine ivi indicato;

preso atto della motivata determinazione del curatore di non riassumere il giudizio R.G. 23818/2024 dinanzi al Tribunale di Roma;

considerato che è già stata autorizzata la riassunzione degli altri giudizi pendenti;

osservato che, per quel che concerne i crediti indicati a pag. 12-13 del programma e le modalità di vendita dell'azienda affittata o dei beni facenti parte della stessa, il curatore dovrà presentare un supplemento del programma di liquidazione, nel quale verranno indicate le azioni recuperatorie ritenute utili nell'interesse dei creditori concorsuali (in base alle prospettive di esito vittorioso e alla solvibilità dei debitori) e verrà chiesta l'autorizzazione a rinunciare alla riscossione degli altri crediti;

visti gli artt. 213, 140, co. 4, e 199 CCII

approva

il programma di liquidazione in oggetto (con la precisazione di cui in motivazione per quel che attiene alle forme di pubblicità per le procedure competitive di vendita dei beni mobili e immobili);

autorizza

il curatore a rinunciare alla liquidazione dei seguenti beni: au

autorizza

i seguenti atti liquidatori, in quanto conformi al programma approvato:

- 1) avvio della procedura competitiva per la vendita degli altri beni mobili e immobili non facenti parte dell'azienda affittata, con le modalità indicate nel programma integrate come da motivazione;

dispone

che il curatore presenti, prima della scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art. 213, un supplemento del programma di liquidazione relativo a tutte le altre attività liquidatorie da avviare, con motivata richiesta di proroga per le sole attività che non possano essere avviate entro tale termine.

Si comunichi.

Roma, 11/04/2026

Il giudice delegato
(dott. Alessandro Nastri)